RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 20 LUGLIO 1995 RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO) E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE DEL 20 LUGLIO 1995 RIGUARDANTE LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Art. 44

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste alle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1995, non più in vigore dal 12 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395

Titolo	II — Forze di polizia ad ordinamento militare (arma dei carabinieri e corpo della guardia di finanza)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-395-1995/art-44-indennita-di-impiego-operativo-per-attivita-di-aeronavigazione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) · Art. 44

polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) · Art. 44